

SERVIZIO GESTIONE RISORSE
DIVISIONE ORGANIZZAZIONE

Roma 20/03/2015

Prot. n. 49-15-000905

Alle Imprese di assicurazione
e di riassicurazione
con sede legale in Italia

All.ti n.

Alle Imprese di assicurazione
con sede legale in uno Stato
appartenente allo S.E.E. ammesse ad
operare in Italia
in regime di stabilimento

Alle Rappresentanze per l'Italia delle
Imprese di assicurazione
con sede legale in uno Stato terzo
rispetto allo S.E.E.

All' Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici (ANIA)

All' Associazione Bancaria Italiana (ABI)

Al Sindacato Nazionale Agenti (SNA)

All'Unione Nazionale Agenti
Professionisti di Assicurazione
(UNAPASS)

All'Associazione Nazionale Agenti
Professionisti di Assicurazione (ANAPA)

All'Associazione Italiana Brokers di
Assicurazione e Riassicurazione (AIBA)

All'Associazione di Categoria Brokers di
Assicurazioni e Riassicurazioni (ACB)
LORO SEDI

Oggetto: Codice Amministrazione Digitale – Utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per lo scambio di corrispondenza con l'Istituto

Il 26 marzo 2015, a conclusione della fase di studio e di realizzazione progettuale, questo Istituto avvierà il sistema di protocollazione informatica e di dematerializzazione dei flussi documentali da e verso l'esterno, dando così attuazione alle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

In relazione a ciò, la posta elettronica certificata (PEC) diverrà il canale preferenziale per lo scambio di comunicazioni dell'IVASS con gli operatori del mercato. Il Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 5-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)

prevede infatti che tutte le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni e le imprese, anche per l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Pertanto, l'Istituto richiede alle imprese di assicurazione e riassicurazione in indirizzo di utilizzare di norma, d'ora in avanti, per lo scambio di corrispondenza con l'IVASS la posta elettronica certificata servendosi dell'indirizzo PEC dell'Istituto ivass@pec.ivass.it. Per la trasmissione dei dati (ad esempio dati di bilancio, attivi copertura delle riserve tecniche, monitoraggio investimenti, ecc.) dovranno essere utilizzati gli indirizzi di posta elettronica già comunicati e in uso.

Successivamente, verranno comunicati anche gli indirizzi PEC delle singole strutture organizzative che potranno essere utilizzati, in alternativa, per ricevere ed inviare la corrispondenza.

Per l'invio della corrispondenza e la notifica degli atti, l'IVASS utilizzerà gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata comunicati dalle imprese in riscontro alla lettera al mercato del 13 gennaio 2015, i quali sono stati organizzati a tal fine in un apposito elenco tenuto da questo Istituto. Ogni modifica di tali indirizzi dovrà essere preventivamente comunicata all'IVASS all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

Per quanto riguarda gli intermediari, nel far presente quanto previsto dall'art. 4 del regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, si chiede alle imprese e alle Associazioni di categoria in indirizzo di richiamare, rispettivamente, l'attenzione delle reti distributive con cui collaborano e dei propri associati sulla necessità di utilizzare di norma, d'ora in avanti, per lo scambio di corrispondenza con l'IVASS la posta elettronica certificata servendosi dell'indirizzo PEC dell'Istituto sopra comunicato.

Per le comunicazioni da inviare al Servizio Tutela del Consumatore in relazione alla gestione dei reclami si conferma che continuano a valere le indicazioni fornite nella precedente lettera al mercato del 31 ottobre 2013 e gli indirizzi già comunicati in riscontro.

Analogamente per le comunicazioni relative al referente antifrode si confermano le istruzioni e l'indirizzo PEC indicati nella lettera al mercato del 21 maggio 2014.

Si precisa che i documenti trasmessi via PEC dovranno essere, preferibilmente, informatici nativi, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale avente i requisiti prescritti dall'art. 21, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'Istituto, ad ogni modo, accetterà anche copie informatiche di documenti analogici inviate tramite posta elettronica certificata. In tal caso i relativi file informatici dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale avente i sopra citati requisiti dal rappresentante legale o da un rappresentante dell'impresa espressamente delegato a mantenere i rapporti con l'Autorità di vigilanza ovvero, nel caso dell'intermediario, dalla persona fisica (ditta individuale) o dal rappresentante legale (società di intermediazione).

Le imprese assicurative in indirizzo sono invitate ad implementare quanto prima, se non ancora disponibili, modalità e procedure di invio della documentazione in formato digitale nelle forme sopra indicate; nelle more saranno accettati anche i documenti in formato cartaceo.

I formati dei documenti elettronici trasmessi che vengono accettati dall'applicativo adottato dall'Istituto per gestire la corrispondenza sono riportati nell'allegato 1.

Nelle comunicazioni concernenti procedimenti sanzionatori pecuniari avviati nei confronti delle imprese e rappresentanze in indirizzo e degli intermediari assicurativi (ad es. memorie difensive, richieste di audizione, richieste di accesso agli atti, pagamento di sanzioni, richieste di autotutela, ecc.) si raccomanda di individuare con esattezza la struttura dell'IVASS competente alla trattazione in conformità a quanto previsto dal regolamento n. 1 dell'8 ottobre 2013 come modificato dal provvedimento n. 28 del 27 gennaio 2015 riportando nell'oggetto gli estremi dello specifico procedimento sanzionatorio pecuniario al quale si riferisce la comunicazione.

Per i procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli intermediari assicurativi dovranno essere riportati nell'oggetto della comunicazione gli estremi del procedimento con l'esatta indicazione del Servizio competente (Servizio Vigilanza Intermediari).

A tal fine, si riporta nell'allegato 2 un prospetto di sintesi relativo ai suddetti riferimenti.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Allegato 1

Formati dei documenti elettronici accettati dalla procedura

txt
pdf
p7m
xml
doc
rtf
docx
mcw
xls
xlsx
csv
ppt
pptx
pps
ppsx
p7s
jpg
tif



Allegato 2

Prospetto di sintesi

Servizi competenti a ricevere comunicazioni riguardanti procedimenti sanzionatori pecuniari/
procedimenti disciplinari

Servizio che ha notificato l' avvio della contestazione pecuniaria/ disciplinare	Memorie difensive e Richiesta di audizione	Istanza sospensiva ex art. 326 CAP (solo per violazioni ex artt. 148 e 149)	Procedura ex art. 327 CAP (illicito seriale)	Pagamento della sanzione	Istanza pagament o rateale della sanzione	Istanza accesso agli atti prima del provv.to conclusivo	Istanza accesso agli atti successiva al provv.to conclusivo	Istanza autotutela (successiva al provv.to conclusivo)
Tutela del Consumatore	Sanzioni	Sanzioni	Sanzioni (*)	Sanzioni	Sanzioni	Sanzioni	Sanzioni	Sanzioni
Ispettorato	Ispettorato	Ispettorato	Ispettorato	Sanzioni	Sanzioni	Ispettorato	Sanzioni	Sanzioni
Vigilanza Prudenziale	Vigilanza Prudenziale	—	Vigilanza Prudenziale (*)	Sanzioni	Sanzioni	Vigilanza Prudenziale	Sanzioni	Sanzioni
Studi e Gestione Dati	Studi e Gestione Dati	—	Studi e Gestione Dati (*)	Sanzioni	Sanzioni	Studi e Gestione Dati	Sanzioni	Sanzioni
Vigilanza Intermediari	Vigilanza Intermediari	-----	-----	Sanzioni	Sanzioni	Vigilanza Intermediari	Sanzioni	Sanzioni
NOTE:	(*) Le eventuali osservazioni sui rilievi formulati dal Servizio Ispettorato relativi alle misure correttive atte ad eliminare le disfunzioni organizzative sono indirizzate al medesimo Servizio Ispettorato							